

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 58 del 13 giugno 2005**

Riunione del 31.3.2005

Presidente:           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:        Avv. Costanza Acciai  
                          Avv. Massimo Rosi

**CAF/ 45 - CAF 53 - Appelli riuniti delle tesserate Elisabetta Carugno (ovvero, per essa, del genitore esercente la patria potestà) e Serena Santagata, avverso le decisioni della Commissione Tesseramento in data 3 febbraio 2005 che avevano denegato ad entrambe lo scioglimento coattivo del vincolo dal sodalizio di appartenenza (A.S. Sant'Agapito Isernia).**

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti; uditi i difensori e le parti presenti alla discussione; verificata la connessione oggettiva fra il ricorso CAF/45 proposto da Elisabetta Carugno e CAF/53 proposto da Serena Santagata avverso le decisioni della Commissione tesseramento affisse il 3.2.2005 che avevano respinto la domanda avanzata da entrambe per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S. Sant'Agapito Isernia, dispone preliminarmente la riunione dei procedimenti.

Quanto al merito, la C.A.F. osserva che la Commissione Tesseramento, premesso che le odierne appellanti avevano ritualmente presentato ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dal sodalizio appellato - che vi si era opposto - rigettava la domanda da esse proposta sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto ivi partitamente descritte.

Avverso tali provvedimenti proponevano appello sia la Carugno sia la Santagata, riportandosi a *“tutte le circostanze di fatto e di diritto enucleate nel primario ricorso da intendersi qui integralmente trascritte”* e deducendo, tra l'altro, che le affermazioni contenute negli scritti depositati dalle parti, poi confermate in sede di discussione dinanzi alla CTA, avrebbero chiarito *“il senso reale e sostanziale della lite”* consentendo così di accertare che:

- il sodalizio era certamente favorevole al trasferimento delle atlete
- la prestazione delle atlete stesse non era più indispensabile, altrimenti vi sarebbe stata opposizione o diniego
- vi sarebbe stato un omesso inquadramento nella compagine del sodalizio stesso
- tutto si sarebbe ridotto in ogni caso alla mera contrattazione economica dell'indennizzo previsto ex art. 34 n. 3 RAT, che le atlete avevano proposto di determinare - se dovuto - in € 2.000,00 per ciascuna, a fronte di una richiesta del Sant'Agapito di € 15.000,00 (poi ridotta ad € 10.000,00 in sede di discussione) per la Santagata e di € 10.000,00 (poi ridotta ad € 7.000,00 in sede di discussione) per la Carugno.

Ciò premesso, le atlete insistevano nella domanda di scioglimento coattivo del vincolo per ragioni imputabili al sodalizio *“accertata la fondatezza della domanda e del presente atto di appello, accertata la contraddittorietà e la illogicità della sentenza di primo grado, non fondata nel fatto e nel diritto”*, ovvero, in subordine, affinché fosse assunto *“ogni provvedimento subordinato attinente la fattispecie in esame con determinazione di indennizzo equo”*.

Anche la A.S. Sant'Agapito Isernia si riportava alla memoria e ai documenti depositati in primo grado, ove si affermava, tra l'altro, che *“A questo punto, come già precedentemente comunicato all'atleta, ribadiamo che le sue prestazioni sportive sarebbero molto utili per il raggiungimento degli obiettivi fissati; pur tuttavia, in ultima analisi, siamo disposti allo scioglimento del vincolo (non trasferimento come afferma erroneamente il suo legale, in quanto non sapremmo, a chi) dietro versamento da parte della richiedente della somma di Euro. 10.000,00 (Diecimila) [ovvero di € 15,000,00 per la Santagata - n.d.r.] quale rimborso spese affrontate in questi dieci anni dalla nostra società per lo sviluppo e la crescita tecnica dell'atleta in questione”*.

All'udienza di discussione tenutasi il 31 marzo 2005, la C.A.F. si riservava di decidere, sollecitando tuttavia le parti a una bonaria definizione del contenzioso in atti ed assegnando termine alle stesse sino al 30 aprile 2005 per il deposito di note e documenti.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preso atto del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo, osserva la CAF come la Commissione Tesseramento, nel denegare la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo avanzata dalle atlete, abbia omesso di valutare - o, meglio, non abbia adeguatamente valorizzato - taluni aspetti che ad avviso di questo Collegio, anche alla luce della propria più recente giurisprudenza, sono invece di sicuro rilievo ai fini del decidere.

Ed invero il primo giudice ha liquidato la questione relativa al disinteresse del sodalizio ovvero al mancato inquadramento delle atlete e/o comunque ai motivi di incompatibilità ambientale da esse denunziati - da valutarsi secondo equità (art. 34 n. 1 R.A.T.) anche e soprattutto in ragione della giovanissima età della minore Elisabetta Carugno (quattordici anni appena compiuti all'epoca della spedizione della lettera di messa in mora) - affermando che *“il sodalizio è parso seriamente interessato all'atleta in discorso, nonché alle potenzialità tecniche dalla stessa espresse. Inoltre, il sodalizio ha dimostrato, attraverso la produzione della lettera di convocazione inviata con raccomandata a/r, di aver tempestivamente e ritualmente convocato l'atleta per l'inizio degli allenamenti. Risulta quindi non fondata l'asserzione di parte ricorrente in ordine al disinteresse ed alla mancata convocazione”*.

Orbene, non può non essere osservato che, come del resto eccepito da entrambe le odierne appellanti con il ricorso in primo grado, alla lettera di convocazione datata 8.9.2004 - con la quale si comunicava la ripresa degli allenamenti in previsione della stagione agonistica 2004/2005 - non è seguita alcuna comunicazione o richiesta da parte del Sant'Agapito inerente alla visita medica obbligatoria e/o comunque all'attuazione dei controlli sanitari preventivi, tassativamente da effettuarsi *in limine* alla stagione agonistica stessa.

Il che, in assenza di contestazione alcuna da parte del Sant'Agapito;

- da un lato induce a ritenere meramente figurativa e strumentale la menzionata lettera di convocazione, confermando, per altro verso, quanto sostenuto sia dalla Carugno sia dalla Santagata in ordine al disinteresse sostanziale mostrato dal Sant'Agapito per le prestazioni sportive di entrambe, valutabile da questo giudice, come detto, secondo equità, ex art. 34 n. 1 R.A.T.;
- dall'altro, configura comunque grave e specifica inadempienza a carico dell'associato ai fini di quanto previsto ex art. 34 RAT (cfr. C.A.F. C.U. n. 42 del 10 marzo 2005 - A.S. Pallavolo Virtus Carrarese c/ Elena Ratti) indipendentemente dal fatto che le tesserate abbiano o meno preso parte all'attività agonistica.

Quanto agli aspetti economici (senza peraltro che sia dato sapere in base a quali criteri sia stato commisurato rispettivamente in € 10.000,00 per la Carugno e in € 15.000,00 per la Santagata l'indennizzo [*rectius* il rimborso spese] richiesto dal sodalizio) la gravità dell'addebito comunque non confutato dalla parte appellata consente ed impone di assoggettare la fattispecie in esame al disposto dell'art. 34 n. 3 R.A.T., in base al quale va escluso ogni riconoscimento economico quando lo scioglimento coattivo del vincolo sia riconducibile a giusta causa imputabile all'associato.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando l'accoglimento di entrambi gli appelli e il conseguente annullamento delle decisioni impugnate.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 34 nn. 1 e 3 RAT, annulla entrambe le decisioni impugnate.

Dispone lo scioglimento coattivo del vincolo delle atlete Elisabetta Carugno e Serena Santagata dalla A.S. Sant'Agapito Isernia.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

DEPOSITO MOTIVAZIONE E AFFISSIONE 13.6.2005